



MIC|MIC_PAE_UO6|04/09/2023|0003224-P REPERTORIO: PAE|04/09/2023|CONVENZIONI ITALIA 6 TIPOLOGIA: CONVENZIONI ITALIA

CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO "CURRICULARE" TRA

- **IL COLLEGIO GHISLIERI DI PAVIA** (C.F. 80004110187), Piazza Ghislieri, n. 5, 27100 Pavia, nella persona del Rettore dott. Alessandro Maranesi, nato a Feltre (BL), il 31 maggio 1985, di seguito denomina to "soggetto promotore";
- **il Ministero della Cultura (MIC) - Parco Archeologico di Paestum & Velia** con sede in Capaccio Paestum, alla via Magna Grecia, 919, (C.F. 93028470651), in persona del Direttore generale, legale rappresentante, dott.ssa Tiziana D'Angelo, nata a Milano, il 03/09/1983, C.F. DNGTZN83P43F205T domiciliata per la carica presso la sede dell'Istituto, e di seguito denominato "soggetto ospitante"

PREMESSO

- che il D.M 25 marzo 1998, n 142 reca norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n 196, sui tirocini formativi e di orientamento;
- che il D.M. 3 Novembre 1999, n. 509, "Regolando recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", successivamente modificato dal D.M 270/2004, introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al D.M.142/98;
- che il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). "Codice per i beni culturali e del paesaggio" e ss.mm. di cui ai DD. Lgs. nn. 156-157 del 24.3.2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26.03.2008, specificamente prevede:
 - all'art. 118: il Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
 - all'art. 119: il Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA
MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

pa-paeve@cultura.gov.it | pa-paeve@pec.cultura.gov.it | www.paestum.museum

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter @paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelvia | Twitter: @parcovelia

MIC|MIC_PAE_UO6|04/09/2023|0003224-P REPERTORIO: PAE|04/09/2023|CONVENZIONI ITALIA 6 TIPOLOGIA: CONVENZIONI ITALIA

territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;

- il D.P.C.M. 171 del 29/08/2014 recante “Nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” che ha istituito il Parco Archeologico di Paestum
- il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante l’“organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
- che con D.M. del 16.02.2017 (numero 76) è stato approvato lo statuto del Parco Archeologico di Paestum quale istituto del MIC, dotato di autonomia speciale con il compito di arricchire, conservare e valorizzare le collezioni e i monumenti archeologici e storico-artistici nelle aree di competenza, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione sostenibile del patrimonio culturale. Il Parco Archeologico di Paestum persegue altresì finalità di ricerca nel settore dell’archeologia e della storia dell’arte e dell’architettura, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali, e ne cura la diffusione presso la comunità scientifica ed il pubblico;
- il D.P.C.M. n. 169 del 2.12.2019 Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con cui l’Area Archeologica di Acea-Velia è stata assegnata al Parco Archeologico di Paestum;

che il Collegio Ghislieri

- fondato nel 1567 da papa Pio V è un’istituzione laica e autonoma posta sotto il patronato del Presidente della Repubblica
- nel 1966 è diventato il primo collegio universitario misto in Italia;
- è da sempre votato all’eccellenza e alla valorizzazione del merito assicurando a circa un terzo degli studenti un posto completamente gratuito
- ha come mission di educare, sostenere e ispirare gli studenti internazionali a diventare cittadini attivi di un mondo più equo, inclusivo e sostenibile;

che Il Parco Archeologico di Paestum e Velia



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA
MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

pa-paeve@cultura.gov.it | pa-paeve@pec.cultura.gov.it | www.paestum.museum

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter @paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelvia | Twitter: @parcovelia

MIC|MIC_PAE_UO6|04/09/2023|0003224-P REPERTORIO: PAE|04/09/2023|CONVENZIONI ITALIA 6 TIPOLOGIA: CONVENZIONI ITALIA

- persegue finalità di ricerca nel settore dell'archeologia e della storia dell'arte e dell'architettura, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali, e ne cura la diffusione presso la comunità scientifica ed il pubblico;
- riconosce ai beni culturali il ruolo di elemento fondamentale della coscienza nazionale e Strumento insostituibile di formazione delle nuove generazioni, rappresentando una grande risorsa economica per il Paese;
- ha riscontrato una crescente domanda di cultura evidente, tra l'altro, dall'incremento dei visitatori delle città d'arte: un dato che rappresenta una grande sfida per la salvaguardia del patrimonio e rende necessario il potenziamento e la differenziazione dell'offerta per i cittadini e per i visitatori del nostro Paese;
- riconosce l'importanza di un collegamento con il territorio nonché la necessità di incrementare l'attività di ricerca storico-scientifica, in quanto qualificata opportunità di crescita.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Finalità

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, studenti universitari in tirocinio di formazione ed orientamento, rientrante nelle attività formative previste dai vigenti Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio dell'Ateneo, su proposta del Soggetto Promotore, tenuto conto delle proprie attività e delle conseguenti disponibilità organizzative.

Il numero dei tirocini sarà comunque determinato dal Soggetto Ospitante sulla base delle effettive disponibilità dell'azienda/ente di volta verificate e in base a quanto previsto in merito dalla normativa vigente. Il tirocinio, concordato dal soggetto ospitante con il soggetto promotore, sarà finalizzato a completare il percorso formativo del tirocinante e ad agevolare le sue scelte professionali attraverso la definizione di uno specifico progetto concordato fra ente promotore ed ente ospitante. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è strettamente vincolato al contenuto del progetto formativo.

ARTICOLO 2 - Durata del tirocinio

La durata del tirocinio non può essere superiore a 12 mesi, proroghe comprese.

Qualora se ne prospetti la possibilità, e nel rispetto della normativa vigente, il tirocinio potrà essere prorogato, ferme restando le sottoscritte pattuizioni anticipatamente interrotto.



MIC|MIC_PAE_UO6|04/09/2023|0003224-P REPERTORIO: PAE|04/09/2023|CONVENZIONI ITALIA 6 TIPOLOGIA: CONVENZIONI ITALIA

Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi, documentati dal tirocinante, che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

ARTICOLO 3 - Ruolo dei Tutor e Progetto formativo

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e di orientamento sarà seguita e verificata da un Tutor designato dal soggetto promotore e da un Tutor individuato dal soggetto ospitante.

Il Tutor del soggetto promotore è responsabile dell'applicazione della convenzione; ha altresì la funzione di raccordo tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante.

Il Tutor del soggetto ospitante è responsabile del piano formativo nonché dell'inserimento e affiancamento del tirocinante per tutta la durata del tirocinio

Ogni tirocinio, attivato in base alla presente convenzione, viene formalizzato per ciascun tirocinante attraverso un progetto formativo contenente.”

- a) il nominativo e i dati anagrafici del tirocinante;
- b) il corso di studi universitario a cui il tirocinante è iscritto;
- c) i nominativi e i recapiti dei due Tutor
- d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza previsti nella struttura del soggetto ospitante;
- e) gli obblighi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- f) le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
- g) gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e della polizza assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile.

Il progetto formativo viene concordato tra il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante, ed è firmato dai rispettivi Tutor e dal tirocinante per accettazione

ARTICOLO 4 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso, e rispettando l'ambiente di lavoro;
- b) seguire le indicazioni dei Tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o per altre evenienze;



MIC|MIC_PAE_UO6|04/09/2023|0003224-P REPERTORIO: PAE|04/09/2023|CONVENZIONI ITALIA 6 TIPOLOGIA: CONVENZIONI ITALIA

- c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) rispettare gli obblighi di riservatezza riguardo alle attività del soggetto ospitante, e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui venga a conoscenza;
- e) partecipare agli incontri concordati con i Tutor per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
- f) comunicare l'eventuale interruzione del tirocinio in qualsiasi momento, dandone informazione scritta ai Tutor.

ARTICOLO 5 - Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) rispettare e a far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti, impiegando il tirocinante solo nelle funzioni che rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- b) non utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale;
- c) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
- d) in caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, segnalarlo agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore;
- e) consentire al Tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il Tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio;
- f) segnalare con congruo preavviso al soggetto promotore e al tirocinante l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio, indicandone le motivazioni;
- g) segnalare tempestivamente al tutor del soggetto promotore l'eventuale interruzione o proroga del tirocinio e qualsiasi altra variazione relativa alla durata dello stesso;
- h) assicurare al tirocinante parità di trattamento con gli altri tirocinanti.

ARTICOLO 6 - Obblighi del soggetto promotore

Spetta al soggetto promotore

- a) nomina di un Tutor con capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che concorrerà all'elaborazione del progetto for nativo d'intesa con il Tutor del soggetto ospitante, individuando gli



MIC|MIC_PAE_UO6|04/09/2023|0003224-P REPERTORIO: PAE|04/09/2023|CONVENZIONI ITALIA 6 TIPOLOGIA: CONVENZIONI ITALIA

obiettivi formativi e monitorando l'attuazione del progetto formativo, anche attraverso periodici incontri con il tirocinante;

a) monitorare le attività svolte durante il tirocinio e gli inserimenti lavorativi successivi all'esperienza formativa.

ARTICOLO 7 - Coperture assicurative e comunicazioni

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi e per infortuni.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo.

Il soggetto ospitante deve dare tempestiva comunicazione all'INAIL dell'incidente occorso al tirocinante, come precisato nell'art. 5 lett. d).

Il soggetto ospitante ed il soggetto promotore si impegnano a porre in essere tutte le comunicazioni riguardanti il tirocinio, alle quali siano tenuti in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 8 - Durata e risoluzione convenzione

La presente convenzione ha validità di anni 3 (tre) decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto salvo disdetta comunicata per scritto da una delle parti, entro sei mesi dalla scadenza.

Resta inteso che in ogni caso dovranno comunque essere portate a termine le attività di tirocinio in corso. Suddetta convenzione potrà essere prorogata per ulteriori 12 mesi a seguito di richiesta scritta e accettata dalle parti, entro e non oltre la data di scadenza naturale della stessa

ARTICOLO 9 - Bollo e registrazione

La presente convenzione viene redatta in un unico originale, conservato agli atti delle parti ed è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2015 e norme collegate.

L'art. 1, comma 731, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dispone per i tirocini di formazione e orientamento di cui all'art. 18 della L. 24/06/1997 n. 196, l'esenzione dall'assolvimento dell'imposta di bollo.

La presente convenzione, verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.





MIC|MIC_PAE_UO6|04/09/2023|0003224-P REPERTORIO: PAE|04/09/2023|CONVENZIONI ITALIA 6 TIPOLOGIA: CONVENZIONI ITALIA

ARTICOLO 10 – Limiti e modifiche

Il presente accordo non limita la facoltà delle parti di concludere accordi simili con altri enti. Qualsiasi modifica ed integrazione del presente accordo dovrà essere concordata fra le Parti e sarà considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto.

ARTICOLO 11 – Trattamento dei dati personali

In relazione al D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e ss.mm.ii., le parti si danno reciprocamente atto che i dati forniti da entrambe potranno essere oggetto, nel rispetto della normativa sopra dichiarata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di tutte le parti, di trattamenti che consistono nella loro raccolta registrazione, organizzazione, conservazione elaborazione e tutte le altre operazioni indicate dal suddetto Decreto Legislativo. Tali dati verranno trattati per la realizzazione degli scopi del presente incarico. Il trattamento e le informazioni elaborate su questa base potranno essere oggetto di comunicazioni e diffusioni a terzi nel quadro delle medesime finalità per cui sono stati acquisiti previo consenso delle Parti. Quanto sopra vale come informativa e consenso al trattamento ove richiesto.

ARTICOLO 12 - Norma finale

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia

Il Collegio Ghislieri
Il Rettore
dott. Alessandro Maranesi

Il Parco Archeologico di Paestum
Il Direttore
Dott.ssa Tiziana D'Angelo



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA
MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

pa-paeve@cultura.gov.it | pa-paeve@pec.cultura.gov.it | www.paestum.museum

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter @paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelvia | Twitter: @parcovelia